# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2405

# PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SULLO, VETRONE, GIUNTOLI GRAZIA, LOMBARDI RUGGERO, FERRARIO CELESTINO, LONGONI, SCAGLIA, SALIZZONI, D'AMBROSIO, SICA, DE COCCI, MANNIRONI, BERTOLA, FRANCESCHINI, RIVA, SEMERARO GABRIELE, CAIATI, DE MEO, NATALI LORENZO, MAZZA, LOMBARI, VICENTINI, SPOLETI, DIECIDUE, PIGNATELLI, PACATI, RUSSO CARLO, HELFER, BALDUZZI

Annunziata l'11 dicembre 1951

Norme integrative della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali

Onorevoli Colleghi! — Riconosciamolo: eravamo tutti piuttosto ottimisti, quan do, nel luglio 1949, la Camera dei Deputati approvò il disegno di legge Tupini « per agevolare la esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali ». La stessa opposizione non rifiutò la sua collaborazione alla redazione tecnica degli articoli e l'onorevole Matteucci mise chiaramente in rilievo che la sua parte aveva dato un contributo perché il testo venisse migliorato.

Il contrasto sorse solo sul volume degli stanziamenti previsti.

Un deputato di estrema sinistra presentò un emendamento, in virtù del quale i capitoli di bilancio avrebbero dovuto essere quintuplicati nel settore delle opere stradali, dell'edilizia scolastica e delle opere marittime, e anche maggiormente incrementati nel settore delle opere igieniche.

Tale richiesta fu respinta dall'Assemblea per ragioni finanziarie, provocando una decisa dichiarazione di sfiducia politica da parte dell'opposizione: l'iniziativa va però ricordata .perché dimostra, implicitamente, che anche deputati non governativi pensavano che la legge potesse operare efficacemente, tanto essere indotti a postulare più abbondanti contributi statali.

A quasi un triennio di distanza da quella ormai lontana discussione, è doveroso per il legislatore analizzare i risultati raggiunti con le disposizioni a suo tempo dettate.

Perché sarebbe grave errore nascondere qualche aspetto poco piacevole della situazione, pur di non confessare di avere talvolta ecceduto in valutazioni rosee. Meglio approfondire realisticamente l'esame della crisi delle opere affidate agli enti locali, ricercandone le cause e correndo al più presto ai ripari.

La crisi c'è, ed è seria.

Le cifre hanno un loro linguaggio che non ha bisogno di molti commenti.

Nell'esercizio 1949-50 furono autorizzati contributi statali per un miliardo di lire: poiché il contributo è variabile, ma in media può ragguagliarsi al 4,50 per cento della spesa

totale, le opere da eseguire potevano valutarsi in circa 22 miliardi.

Nell'esercizio successivo furono autorizzati contributi per 2,100 miliardi, relativi ad un volume di lavori di oltre 42 miliardi.

Nell'esercizio 1951-52 sono stati autorizzati contributi per miliardi 2,260,con possibilità di opere per oltre 45 miliardi.

Prescindendo dai contributi di quest'ultimo esercizio (che è ancora in corso), esaminiamo i dati dei due esercizi precedenti, come risultano dagli impegni definitivi del Ministero dei lavori pubblici e dai decreti di concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.

Al 10 dicembre 1951, cioè a 18 mesi dall'inizio dell'esercizio 1950-51, il Ministero dei lavori pubblici aveva emesso decreti di impegni definitivi per lire 553.066.547, in proporzione di circa il 18 per cento dei contributi impegnabili per i suddetti due esercizi.

Il ritmo degli impegni risulta dalla seguente tabella:

Esercizi	Limiti d'impiego	Decreti per impegni definitivi	
		Numero	Importo
1949-50	1.000.000.000	8	6.522.460
1950-51	2.100.000.000	543	287.299.955
1951-52	2.260.000.000	414	259.244.132
Totale	5.360.000.000	965	553.066.547

Alla stessa data, la Cassa depositi e prestiti aveva concesso mutui perfezionati per 14.928 milioni, che approssimativamente rappresentano il 25 per cento delle pratiche da sbrigare.

I mutui ai quali la Cassa aveva dato solo una adesione di massima, in attesa o del decreto ministeriale o di altri atti da trasmettersi a cura dei comuni o di altri enti, raggiungevano la cospicua cifra di milioni 27.698.

Mutui perfezionati e perfezionandi assommavano così, insieme, a milioni 42.626: se ne deduce che il 35 per cento dei finanziamenti previsti non era stato neppure richiesto.

Se facciamo poi una rapida indagine sui lavori effettivamente compiuti, in base ai

certificati di pagamento degli acconti, o ai contributi versati agli enti locali dal Ministero, le conclusioni sono tanto stupefacenti quanto catastrofiche.

È esatto che anche le opere a diretto carico e a cura dello Stato procedono a ritmo non incalzante e che hanno bisogno di esser portate a termine in un ciclo triennale, che pur desta tante critiche in Parlamento quando si esaminano gli inevitabili residui passivi: ma qui, nel nostro caso, potremmo essere veramente lieti se il triennio fosse rispettato.

Su 553 milioni di contributi concessi, i pagamenti del Ministero sono stati di appena lire 1.864.351. Correlativamente la Cassa depositi e prestiti registra pagamenti in acconto per appena 618 milioni, sui 15 miliardi circa di mutui concessi.

Aver erogato poco più-di-mezzo miliardo su 64 miliardi di opere previste per legge: ecco il consuntivo più fedele e più sintetico.

Chi sono gli imputati?

C'è chi vorrebbe condurre dinanzi ai tribunali della pubblica opinione il sistema istesso dei pagamenti differiti e della compartecipazione all'onere della spesa, a cui sono stati costretti gli enti locali.

È opinione probabilmente superficiale. Dal punto di vista economico e finanziario, lo Stato ha assunto, a mezzo della legge Tupini, gli obblighi medesimi che gli spetterebbero se volesse pagare in contanti la percentuale stabilita (ad esempio, del 74,22 per cento per gli acquedotti), ed emettesse, per provvedere a reperire nuove entrate, speciali buoni del tesoro, stanziando poi annualmente in bilancio, per 35 anni, le necessarie rate di ammortamento.

Che lo Stato non ricorra direttamente al risparmio o che preferisca farvi capo mediante quella grande banca di Stato, che è la Cassa depositi e prestiti, è una mera modalità, che appare di scarso rilievo da un punto di vista economico sostanziale.

Contributi annuali e debito pubblico sono, finanziariamente, una tautologia.

Sarebbe anzi corretto che i contributi per annualità figurassero nel bilancio preventivo del Ministero del tesoro insieme con i pagamenti di interessi e di ammortamenti del debito pubblico, piuttosto che essere annotati, come avviene, nel bilancio dei lavori pubblici.

Il sistema dei contributi in annualità ha gli stessi pregi e difetti, gli stessi invalicabili

limiti, nel tempo e nella misura, dell'indebitamento statale proveniente dal debito pubblico. Si può andare avanti per degli anni; si può impegnare il bilancio fino ad una certa percentuale. Superare tale quota porta al marasma.

Peraltro, la quota-limite nel nostro bilancio appare ancora lontana, ove si ricordi la situazione del debito pubblico prebellico,

alleggerita, dopo, dalla inflazione.

Nè può accettarsi la tesi di chi afferma la pratica impossibilità di compartecipazione agli oneri da parte degli enti locali. Per quanto dissestata sia la situazione finanziaria di questi, nessuno oserà dire che 500-600 mila lire all'anno sono somma irraggiungibile così da indurre dei buoni amministratori locali alla rinuncia di un'opera pubblica essenziale del costo di 25-30 milioni.

D'altra parte, la compartecipazione alla spesa è indispensabile per evitare l'accaparramento demagogico dei fondi dello Stato, che si verificava ai tempi delle leggi a sollievo della disoccupazione, la quale viene ora veramente « sollevata » assai meglio con l'impiego di operai nei cantieri-scuola.

Non è, a nostro avviso, il sistema il colpevole. È l'applicazione di esso che va riveduta.

Semplificare quanto possibile nelle procedure: ecco ciò che urge per evitare che gli stanziamenti rimangano sulla carta.

Passiamo partitamente in rassegna le varie fasi preliminari e di attuazione: troveremo le cause del male e i rimedi.

La promessa di contributo è il primo anello. La programmazione, giustamente affidata al Ministero dei lavori pubblici – Amministrazione centrale – dovrebbe essere trimestrale, secondo l'articolo 11 della legge fondamentale: la quale prescrizione si è rivelata assurda e non è stata mai seguita.

I programmi purtroppo giungono sempre in ritardo, sispetto all'inizio dell'esercizio finanziario; non prima del dicembre inoltrato gli enti interessati ricevono comunicazione della scelta.

Si perdono così ben sei mesi di proficuo possibile lavoro.

Il Ministero si giustifica, facendo notare che la legge di bilancio non è approvata mai in giugno e che spesso viene pubblicata a fine ottobre. L'esercizio provvisorio non consente, si dice, di scegliere le opere da finanziare.

Ma che bisogno c'è della formale approvazione dello stato di previsione per preavvi-

sare i comuni che preparino progetto e documentazione del mutuo? Il vero impegno nasce solo con il decreto.

Comunque, poiché certi giuristi un po' troppo meticolosi vanno tranquillizzati, crediamo che possa stabilirsi, con questa nostra legge, che il programma va redatto annualmente entro ciascun mese di luglio, a modifica delle precedenti disposizioni.

Saranno almeno cinque i mesi di guadagno. Il quale sarà tanto maggiore se le prefetture preventivamente saranno invitate a dare il loro avviso sul bilancio dell'ente locale interessato, ad evitare che la scelta ministeriale cada su opere di comuni che non possono sostenere un forte aggravio e che lasciano inutilizzati i fondi con molta leggerezza richiesti.

Normalmente la progettazione è successiva alla promessa di contributo.

La lentezza con la quale si muovono i comuni sforniti di ufficio tecnico è esasperante il più delle volte. Non sempre essa dipende da negligenza: talora è giustificata da difficoltà oggettive.

Noi pensiamo che, a somiglianza di quanto prevede la legge della Cassa per il Mezzogiorno, non dovrebbe essere inibito alle amministrazioni comunali meno organizzate chiedere che la progettazione avvenga a cura degli uffici del Genio civile, o anche, con apposita convenzione, a cura dell'amministrazione provinciale o di altri enti pubblici, a cui potrebbe pure essere affidata la direzione, dei lavori.

Non tutto dipende dalla progettazione: infatti non sempre si è tanto fortunati da ottenere una celere approvazione in sede tecnica.

I ritardi, sensibilissimi, del passato si sono ridotti per il provvidenziale intervento della legge 3 febbraio 1951, n. 165, che ha elevato i limiti di competenza dei comitati tecnico-amministrativi regionali e degli ispettori fino a 100 milioni.

Ma a che vale questo decentramento, quando per un gran numero di opere è obbligatorio, nonostante tutto, il parere del Consiglio superiore di sanità?

Incoerenze della nostra legislazione.

Non basta il Consiglio provinciale di sanità, non è sufficiente la partecipazione di un medico provinciale al Comitato, non conta la conoscenza che i tecnici hanno delle norme igienico-sanitarie: tutto deve esser trasmesso

a Roma, anche i progetti inferiori ai 100 milioni!

E ciò comporta almeno 3 mesi di ritardo. Ecco una norma abrogatrice che si impone.

L'ultima tappa da percorrere nell'ambîto dell'Amministrazione di lavori pubblici per giungere all'appalto è l'emissione formale del decreto, con la conseguente registrazione. I progetti, anche se in linea tecnica sono approvati presso i Provveditorati fino a 100 milioni, devono essere trasmessi a Roma, affinché la Direzione Generale competente provveda al decreto.

La disarmonia legislativa è evidente.

È difficile trovare una seria ragione di questo accentramento senza significato e senza scopo.

Tutti noi comprendiamo che le Direzioni generali non possono desiderare di spogliarsi della facoltà di redigere i programmi esecutivi, per decidere i quali occorrerebbe peraltro che fosse ascoltata di più la voce dell'esperienza diretta dei Provveditorati e degli Uffici provinciali del Genio Civile: nessuno si può spiegare perché si debba però pretendere di mantenere anche la gestione amministrativa ed economica delle opere programmate.

I grovigli del nostro mondo burocratico sono di per se stessi così difficili a dipanare, che non conviene aggiungerne altri. Ogni inutile passaggio di fascicoli da un ufficio ad un altro va eliminato.

Una volta determinato il piano di ripartizione da parte del Ministero, è saggia politica decentrare ai Provveditorati ogni potere fino all'avvenuto collaudo.

Vorremmo esortare il Parlamento a frenare una certa tendenza involutrice di accentramento, caratteristica di questi ultimi tempi nell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Ci rendiamo conto che la tendenza di accentramento è una legittima reazione all'eccesso di dispersione che dominò quasi tutto il periodo della ricostruzione fino al 18 aprile 1948. Ricordiamo le critiche mosse all'operato dei Provveditorati per l'assenza di un'azione unitaria. Elevammo anche noi la nostra voce per segnalare gli inconvenienti. Temiamo adesso che si esageri nel senso opposto.

I Provveditorati sono uno strumento idoneo, da non sopprimere nei fatti, pur lasciandolo giuridicamente in vita. Somigliano a un flume che talvolta ha straripato. È necessario prevenire le inondazioni, senza

rinunziare a sfruttare il benefico flusso delle acque incanalate a dovere.

Ove si prescinda dall'amministrazione dei non larghi fondi destinati al ripristino delle opere danneggiate dalla guerra, i Provveditorati sono quasi inattivi.

La nostra proposta mira a rivalutarli nell'interesse comune.

I Provveditorati potranno esercitare prima del decreto una confortante azione di stimolo e di guida nei confronti dell'Amministrazioni locali: potranno poi accelerare e semplificare la procedura di firma e di registrazione dei decreti; sopraintendere con celerità alla esecuzione dell'opera e curarne il collaudo.

Per giungere a tale decentramento, il Ministro del Tesoro può essere autorizzato, fin da quest'anno, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto, sulla scorta del programma esecutivo.

A meno che il Parlamento non preferisca che la ripartizione in capitoli regionali avvenga con legge di bilancio.

In un caso come nell'altro si eviteranno anche gli storni tra una regione e un'altra.

Il calvario continua con la intricata procedura richiesta per contrarre i mutui con la Cassa depositi e prestiti. La legislazione relativa è formalistica. Le precauzioni sono tante da impedire che un mutuo possa essere concesso prima di un anno circa.

Secondo le vigenti disposizioni, affinché la concessione sia assentita, occorre anche:

- 1º) documentare che il bilancio del comune è stato tenuto in segreteria per 20 giorni a disposizione del pubblico, senza ricorso;
- 2º) trasmettere il bilancio dell'esercizio in corso munito del visto prefettizio;
- 3º) inviare una copia della deliberazione della Giunta provinciale amministrativa con la quale si approva la delibera del comune;

4º) produrre un certificato di avvenuta pubblicazione della decisione della Giunta provinciale amministrativa;

- 5º) presentare una dichiarazione prefettizia, sentita l'Intendenza di finanza, attestante i limiti della sovrimposta;
- 6º) far prestare una speciale cauzione nel caso di delegazione dell'imposta di consumo da parte dell'appaltatore.

Tutto ciò senza citare lo speciale benestare che deve esser concesso dal Ministero delle finanze nel caso di delega sull'imposta di consumo.

Non intendiamo affatto ignorare, pur affermando che la legislazione è formalistica, i motivi per cui la Cassa depositi e prestiti è minuziosamente regolata nella sua vita di grande ed originale organismo bancario. Gli stessi funzionari della Cassa non hanno tuttavia difficoltà ad ammettere che è possibile, anzi utile, semplificare le procedure, senza intaccare minimamente il sistema di garanzie sostanziali che l'ente mutuatario deve offrire perché siano tutelati gli interessi dei risparmiatori e sia consentita una più adeguata utilizzazione delle risorse affidate alla Cassa dalla collettività.

Che necessità c'è, infatti, di disporre che l'accertamento della consistenza della sovrimposta fondiaria, o della imposta di consumo, debba essere attuato a Roma, direttamente da parte della direzione generale, con la materiale conpulsazione del bilancio dei comuni? La copia e la trasmissione del quale bilancio richiede fatica di impiegati, che potrebbero essere adibiti ad altri servizi e, soprattutto, enorme sciupio di tempo.

Le procedure abbreviate che proponiamo, sono suggerite dalla considerazione che alle molte certificazioni finora domandate può supplire una attestazione prefettizia che dichiari esservi capienza nel cespite a cui l'atto di delega si riferisce.

Sarebbe fuori posto non aver fiducia nella capacità di controllo delle prefetture. Le prefetture posseggono attrezzati uffici di ragioneria e sono, istituzionalmente, gli organi più sensibili alle vicende della finanza locale.

Se anche, di tanto in tanto, per incapacità o errore di singoli, si verificassero disfunzioni, lo ipotetico eccezionale danno sarebbe sempre compensato dai benefici conseguenti alla accelerazione del complesso di tutte le altre pratiche.

Anche il benestare del Ministero delle finanze per la delegazione sulle imposte di consumo è in pratica piuttosto pleonastico. Esso andrebbe eliminato, perché i vantaggi della norma in vigore sono scarsissimi, e gli inconvenienti notevoli.

Un mutuo concesso speditamente consente un minor costo delle opere.

Chi analizza i ribassi d'asta delle licitazioni private delle opere della legge Tupini, non deve meravigliarsi se qualche volta trova che essi sono algebricamente negativi. Bisogna tener conto della circostanza che i progetti erano stati approvati un anno prima, se non più, della data di appalto.

Come si può sperare che, in un anno, il mercato non subisca variazioni, le quali, fatalmente ahimé, sono assai più spesso inflazionistiche che deflazionistiche?

Se l'appalto seguisse quasi immediatamente la progettazione, lo stato e i comuni avrebbero il piacere di vedere rispettati i preventivi, con un immancabile margine di sicurezza.

In talune provincie, anche le prefetture, ritardando a concedere il visto prescritto per la licitazione privata, aumentano le già tanto numerose difficoltà. Sarebbe perciò opportuno stabilire senz'altro che gli appalti delle opere della legge Tupini possono essere effettuati, fino a 100 milioni, senza bisogno di particolari autorizzazioni prefettizie.

Altro importante elemento che influisce sfavorevolmente sul costo dei lavori è il ritardo nei pagamenti, che le imprese conoscono purtroppo per dolorosa diretta esperienza e che fanno oggetto di calcolo preventivo, nel momento di concorrere agli appalti.

Nell'intento di ottenere una maggiore collaborazione delle ditte con la amministrazione, collaborazione che significa, in ultima analisi, minore spesa e maggiore celerità di esecuzione, sarebbe auspicabile estendere alle opere degli enti locali talune agevolazioni proposte dal Governo nel disegno di legge 2088 presentato alla Camera dei deputati l'11 luglio 1951, per il finanziamento di appalti di lavori e forniture delle amministrazioni dello Stato.

Se l'impresa potesse ottenere, dopo aver regolarmente stipulato il contratto e prestato cauzione definitiva, anche mediante fideiussione, una anticipazione fino ad un importo massimo dei due decimi dell'appalto (anticipo recuperabile mediante trattenute proporzionali sui certificati di pagamento) molte perplessità degli appaltatori cesserebbero.

L'imprenditore d'altra parte dovrebbe versare all'Ente l'interesse del 5 per cento, cosicché, anche da un punto di vista puramente contabile, non si farebbe un cattivo affare da parte dell'Ente stesso.

La innovazione dell'anticipo, pur essendo in teoria pericolosa, non dovrebbe in pratica preoccupare l'Ente appaltante che ha modo di scegliere con oculatezza le imprese da invitare alla licitazione.

Se la Camera vorrà, potrà anche statuire che vengano deliberati acconti sulla base del valore dei materiali approvvigionati o a piè d'opera: noi ci siamo astenuti dal proporlo esplicitamente, come invece prevede il dise-

gno di legge per le forniture statali summenzionate, ma non ci dorremmo di questa estensione ulteriore.

Onorevoli colleghi! La nostra proposta di legge è formulata alla luce della esperienza brevemente riassunta nelle considerazioni che precedono.

Siamo fiduciosi che sarà bene accolta, perché risponde alla esigenza, assai diffusa, di rendere operante uno strumento legislativo che si sperava assai efficace e che invece è quasi inoperoso.

Non proponiamo nulla che comporti maggiore onere finanziario per lo Stato e rimaniamo nell'ambito del sistema: limiti questi che ci siamo spontaneamente imposti, perché temiamo che se le nostre ambizioni fossero più vaste il nostro progetto rimarrebbe un documento parlamentare da archivio.

Epperò confidiamo che i rimedi tecnici studiati permetteranno di ovviare a molti inconvenienti della legge istitutiva sulle opere degli enti locali.

# PROPOSTA DI LEGGE

#### ART. 1.

È interamente demandata ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche la gestione tecnica, amministrativa ed economica delle opere da eseguire per effetto della legge 3 agosto 1949, n. 589, da parte degli Enti locali, in tutti i casi in cui sui progetti delle opere stesse non è richiesta la pronuncia delle competenti sezioni del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ai sensi della legge 3 febbraio 1951, n. 165.

A tal fine, il Ministero dei lavori pubblici compilerà entro il luglio di ciascun esercizio finanziario, in relazione agli stanziamenti previsti per la concessione dei contributi dello Stato per le diverse categorie di opere, il programma esecutivo, dando la preferenza alle richieste di prima necessità dei comuni minori e distinguendo le opere di competenza dell'Amministrazione centrale da quelle di competenza dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche secondo il disposto del precedente comma.

Il ministro del tesoro, su proposta del ministro dei lavori pubblici, è autorizzato ad apportare ogni anno, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio per consentire la esecuzione del programma annuale predetto, ripartendo il limite globale fissato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli impegni da assumere in applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, in separati capitoli di spesa da attribuire all'Amministrazione centrale ed ai singoli Provveditorati regionali.

È abrogato l'articolo 15 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

#### ART. 2.

In deroga al disposto della legge 3 febbraio 1951, n. 165, le determinazioni ed i pareri dei provveditori e dei comitati tecnico-amministrativi sostituiscono anche i pareri del Consiglio Superiore di sanità.

#### ART. 3.

Per contrarre i mutui con la Cassa depositi e prestiti previsti dall'articolo 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sufficiente che gli Enti mutuatari producano copia della deliberazione di assunzione del mutuo, debitamente approvata dall'autorità tutoria, con autorizzazione al mantenimento della occorrente sovrimposta, nonché l'atto di delega sulla sovrimposta fondiaria medesima, e, per i comuni, in mancanza, l'atto di delega sulle imposte di consumo.

Gli atti di delega dovranno contenere l'attestazione del prefetto, che vi è capienza nel cespite al quale l'atto si riferisce.

Nel caso di delegazione sulle imposte di consumo, pur osservandosi il disposto dell'articolo 94 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, si ometterà il benestare del Ministero delle finanze, previsto dal primo comma di detto articolo.

#### ART. 4.

La effettiva somministrazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, deve essere comunque preceduta dalla emissione del decreto di concessione del contributo da parte dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici o dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

È tuttavia data facoltà all'Ente mutuatario di prelevare, con il parere favorevole dell'Ufficio del Genio civile, dalla Cassa depositi e prestiti una anticipazione fino ad un importo massimo di due decimi dei lavori appaltati, da concedere all'Impresa appaltatrice che ne faccia richiesta.

L'anticipazione sarà accordata solo alle Imprese che abbiano prestato cauzione definitiva, anche se mediante fideiussione.

L'anticipazione stessa sarà recuperata mediante trattenute proporzionali sull'importo degli acconti disposti in base ai certificati di avanzamento.

Le imprese corrisponderanno altresì l'interesse del 5 per cento sull'importo dell'anticipazione.

#### ART. 5.

È consentito, senza bisogno di particolari autorizzazioni prefettizie, di provvedere mediante licitazione privata a tutti gli appalti di opere da eseguire per effetto della legge 3 agosto 1949, n. 589, se di competenza dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche, secondo la presente legge.

#### ART. 6.

Gli Uffici del Genio civile sono autorizzati, purché ne vengano richiesti dagli enti locali interessati, a curare direttamente la progettazione delle opere per cui il Ministero dei lavori pubblici abbia dato promessa di contributo.

-È-altresi-in facoltà dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche consentire, nei limiti della propria competenza, che opere finanziate ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 siano eseguite, in base ad apposite convenzioni, a cura delle Amministrazioni provinciali o di altri enti pubblici, che possiedano un'adeguata attrezzatura tecnico-amministrativa, purché i comuni interessati ne facciano espressa domanda.